

N. 60868 DI REP. N. 11328 DI RACC.
**COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA**
REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilacinque, il giorno cinque del mese di dicembre (5/12/2005).

In Milano, nel mio studio in Via Revere n. 9.

Avanti a me Dottor Massimo TOFONI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso:

- PESCARMONA Marco, nato a Torino l'8 gennaio 1970, residente e domiciliato in Cusago, Via Bergamo n. 3/322, ingegnere, che interviene al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante della Società:

"MOL (UK) HOLDINGS LIMITED", con sede legale in 23 Dorset Street, London W1U 6EL, N. di registrazione 03956590, società di nazionalità inglese, munito degli occorrenti poteri in forza della carica rivestita e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa in data 4 novembre 2005.

Detto Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto, dichiara di rappresentare una società inglese, dopodiché

conviene e stipula quanto segue:

viene costituita dalla MOL (UK) HOLDINGS LIMITED una società a responsabilità limitata con socio unico e con la denominazione

"MOL Holding S.R.L." unipersonale

La società ha sede nel Comune di Milano.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

Il capitale sociale è fissato in Euro 75.000,00.= (settantacinquemila) e viene interamente sottoscritto dal socio unico MOL (UK) HOLDINGS LIMITED.

Il suddetto capitale sociale di Euro 75.000,00.= (settantacinquemila), è stato prima d'ora interamente versato dall'unico socio, presso la Banca Popolare di Novara, Filiale di Milano, come da ricevuta di deposito rilasciata in data 2 dicembre 2005, che il Comparente mi esibisce.

La durata della società è fissata da oggi fino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

La società sarà retta e disciplinata dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto allegato e composto da due membri, nominato nelle persone dei Signori:

- FRACASSI Alessandro Carlo Alvaro, nato a Milano il 9 giugno 1969 ed ivi residente in Via Donati n. 14, codice fiscale FRC LSN 69H09 F205A;
- PESCARMONA Marco, qui comparso, sopra generalizzato, residente in Cusago, Via Bergamo n. 3/322, codice fiscale PSC MRC 70A08 L219T,

che resteranno in carica per tre esercizi sociali e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2007.

Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà PESCARMONA Marco, qui comparso.

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto a' sensi di legge.

L'Organo Amministrativo viene delegato a compiere tutti gli adempimenti e le formalità necessari per far conseguire alla società ogni autorizzazione e/o iscrizione negli appositi albi necessarie per l'inizio delle attività di cui all'oggetto sociale nonché ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato tutte quelle modifiche,



aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione.

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a _____ sono a carico della società.

Ai fini della registrazione del presente atto la Società "MOL (UK) HOLDINGS LIMITED" elegge domicilio in Italia a Milano, Corso Buenos Aires n. 18.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, il Comparsente dichiara che l'indirizzo civico della sede della società sarà in Corso Buenos Aires n. 18, Milano.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, unitamente all'allegato statuto, al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio.

Consta

di un foglio scritto a macchina e parte a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per tre intere facciate e parte della quarta fin qui.

F.to Marco PESCARMONA

F.to Massimo TOFONI Notaio

Allegato "A" al N. 11328 di Racc.

STATUTO

1) Denominazione.

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata

MOL Holding S.R.L.

2) Sede.

La società ha sede in Milano.

La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e uffici sia in Italia che all'estero.

3) Durata.

La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2030 ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

4) Oggetto.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di



pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. n. 119/1993 n. 385).

La società inoltre ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione e la locazione di immobili civili ed industriali, nonché la gestione di immobili, con l'esclusione dell'attività di amministrazione condominiale.

E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ma con carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione passiva di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito e patti di riservato dominio, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché compiere qualsiasi attività abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

5) Domiciliazione - recapiti e comunicazioni.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dai libri sociali.

Nei libri sociali devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione all'Organo Amministrativo, che procederà ad annotarla nei libri sociali.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario e controfirmata per ricevuta.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

6) Capitale.

Il capitale sociale è di Euro 75.000,00.= (settantacinquemila) ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

I conferimenti dei soci in sede di aumento del capitale sociale possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, anche secondo le diverse modalità di quanto previsto dall'art. 2464 Cod. Civ. e comunque nel rispetto di tale norma e delle norme dettate in materia di conferimenti in natura e di crediti.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2466 Cod. Civ..

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

7) Trasferimento delle partecipazioni.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione legittima e testamentaria.

Per i trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione per atto tra vivi spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi nei termini e con le modalità previsti dai successivi commi.

Il socio che intende cedere la sua quota o parte di essa ed i relativi diritti d'opzione dovrà offrire in prelazione quanto intende cedere a mezzo di una proposta contenente l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, e che dovrà essere inviata agli altri soci con lettera raccomandata a.r. e per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato, entro trenta giorni dalla data più recente di ricevimento delle comunicazioni fatte ai soci di cui al comma precedente, per tutte le quote (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti d'opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto qualora uno



degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso. Qualora sorgesse disaccordo tra i soci che hanno esercitato la prelazione ed il cedente sulla determinazione del valore delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione, la valutazione, ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto, dovrà essere demandata ad un unico arbitratore. Tale arbitratore dovrà essere nominato di comune accordo dalle parti entro 20 (venti) giorni dall'insorgenza del disaccordo.

In mancanza dell'accordo sulla nomina dell'arbitratore, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza da presentarsi a cura della parte più diligente entro 30 (trenta) giorni dall'insorgenza del disaccordo.

L'unico arbitratore, così nominato, dovrà decidere in qualità di mero arbitratore ed inappellabilmente sulla base di un bilancio straordinario e secondo pluralità di criteri scelti a cura del perito stesso, in coerenza con la situazione societaria, fra quelli comunemente riconosciuti come preferiti dalle migliori prassi e dottrina, il tutto inoltre senza formalità di procedura e con i più ampi poteri di ispezione e di richiesta di informazioni nei riguardi delle parti e della società, entro 2 (due) mesi dalla propria designazione.

Qualora, comunque, la valutazione come sopra operata delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, nell'ulteriore termine di quindici giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata del prezzo di cessione da parte dell'arbitratore il socio cedente potrà decidere di cedere a chi ha esercitato il diritto di prelazione al prezzo così determinato ovvero di non cedere né la quota né i diritti d'opzione a chi ha esercitato il diritto di prelazione e, naturalmente, neppure al soggetto indicato nell'offerta.

Se il diritto di prelazione non sarà stato esercitato nei termini di cui sopra, le quote ed i diritti d'opzione sono cedibili, entro un periodo di ulteriori sessanta giorni al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente secondo comma di questo articolo, a parità di prezzo e condizioni o ad un prezzo e a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta.

Decorso il suddetto ultimo termine di 60 (sessanta) giorni, senza che il socio alienante abbia proceduto alla vendita della quota e/o dei diritti d'opzione si renderà necessario procedere nuovamente all'offerta in prelazione della quota secondo le modalità contenute nel presente articolo o richiedere nuovamente la preventiva rinuncia al diritto di prelazione.

L'Organo Amministrativo non potrà annotare nel libro soci l'avvenuta cessione se non siano state ottemperate le formalità di offerta in prelazione nei termini e modi di cui sopra, ovvero se non sia provato per iscritto che gli aventi diritto abbiano rinunciato alla prelazione.

Non è soggetta alla prelazione l'intestazione di quote a società aventi per oggetto l'attività fiduciaria, né la reintestazione che dette società effettuino in favore dell'originario fiduciante.

Il diritto di prelazione sopra regolato non si applica inoltre nel caso di cessione di quote o di diritti di opzione effettuati in favore dei discendenti in linea retta.

8) Recesso - Esclusione.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- c) alla fusione e alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) all'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

Non hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti Cod. Civ. spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater Cod. Civ.

I soci hanno altresì diritto di recesso in relazione al disposto dell'art. 2469 comma 2 del Cod. Civ.



La volontà di recedere dovrà essere comunicata all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che legittima il recesso, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente, nonché con l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione il diritto di recesso può essere esercitato entro trenta giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. La partecipazione sociale per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta dal socio.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, o se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che ripetutamente, almeno per tre volte consecutive, impedisca con la sua assenza la formazione del quorum costitutivo delle assemblee potrà essere escluso, onde evitare che si verifichi la causa di scioglimento ex art. 2484 punto 3) Cod.Civ.

L'esclusione del socio potrà inoltre avere luogo quando sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il socio ha moralmente o materialmente danneggiato gli interessi della società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 10).

È tuttavia esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

9) Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi previste dall'art. 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio, in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno, ovvero al momento di efficacia del recesso ovvero ancora al momento in cui si è decisa l'esclusione.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il disposto dell'art. 1349 Cod. Civ.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione della partecipazione.

Il rimborso può avvenire anche tramite acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili, o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 8 per il caso di esclusione. Nel caso di riduzione del capitale sociale si applica l'art. 2482 Cod. Civ. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 Cod. Civ.

10) Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;



- c) la nomina del collegio sindacale o del soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

11) **Assemblea.**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea e' tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che puo' fissare un luogo diverso, anche all'estero, purchè nei Paesi membri dell'Unione Europea..

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea dei soci e' effettuata a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o telegramma inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, all'uopo comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero anche da un socio.

Nel caso di mancata convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' ammessa la possibilita' che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al socio di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

12) **Svolgimento assemblea.**

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione e' avvenuta, la validita' della costituzione non potra' essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

13) **Deleghe.**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ., anche da non socio, a mezzo di delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di su-



bdelega.

14) Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato o da Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

Il verbale di assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

15) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci.

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, sia in prima sia in seconda convocazione.

Nel caso di modificazione dello statuto ovvero di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di rilevanti modificazioni dei diritti dei soci delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Per introdurre, modificare od estinguere i diritti attribuiti ai soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 Cod. Civ. e' necessario il consenso di tutti i soci.

16) Amministrazione.

La societa' puo' essere amministrata, con decisione dei soci:

- 1) da un amministratore unico, anche non socio;
- 2) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 Cod. Civ. in tema di societa' per azioni.

17) Durata della carica, revoca, cessazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purchè sussista la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta' dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

18) Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Delle deliberazioni della seduta si redigera' verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovra' essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla societa'.

19) Adunanze del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-



nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti la riunione di consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

20) Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori generali e direttori tecnici ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di esecuzione di lavori di costruzione pubblici e privati.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ.

21) Rappresentanza.

L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nell'ambito e per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti.

Il presidente ed i consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

22) Compensi degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

23) Controllo legale dei conti.

Il Collegio sindacale sarà nominato quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'assemblea ed in



entrambi i casi la nomina, la composizione, le competenze, i doveri ed i poteri del Collegio Sindacale sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di società per azioni.

L'incarico di controllo contabile sarà conferito quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può conferire l'incarico di controllo contabile alternativamente ad un revisore contabile ad una Società di revisione o al Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni di Legge; in ogni caso per il conferimento dell'incarico, per i poteri, funzioni e competenze dei suddetti organi si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di società per azioni.

24) Bilancio ed utili.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società, ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento), da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

25) Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

26) Rinvio alla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia nonchè, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Società per azioni.

F.to Marco PESCARMONA

F.to Massimo TOFONI Notaio

trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Milano, 09 dicembre 2005

Imposta di bollo assolta in modo virtuale: MI: aut. n. 3/477/2005

19/07/2000

